



COMUNE DI MONTEMARANO

Provincia di Avellino

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV)

telefono: 0827/63012 – fax: 0827/63252

P.I. 00286500640

C.F. 80010870642

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 Del 22-05-2025

Oggetto: Presa d'atto Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 133 - bonus sociale TARI - Determinazioni

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune, risultano presenti/assenti, come accertato, dal Segretario Comunale:

PALMIERI BENIAMINO	SINDACO	P
GALLO ALFONSO GIOVANNI	VICE SINDACO	P
GALLO ANTONIO	ASSESSORE	P
CELLI LUISA	ASSESSORE	P
DE VITO NATALIA	ASSESSORE	P

Assume la presidenza il Signor PALMIERI BENIAMINO in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pagliuca Michele.

Il Presidente, accertato la presenza dei componenti in numero legale per la validità della seduta, invita a deliberare sull'oggetto che viene illustrato attraverso la lettura della proposta di deliberazione.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione alla Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 30.04.2025 si è proceduto alla approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 133/2025/r/rif avente ad oggetto l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24;

CONSIDERATO che il citato articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19:

- **al comma 2 stabilisce che** *“Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;*
- **ai commi 5 e 6 stabilisce che** *“A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali (...) e le agevolazioni (...) sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.” “L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.”*

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha individuato i “principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-

sociali disagiate”, prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall’Autorità “con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento”;

CONSIDERATO che il beneficio è disposto dal D.P.C.M. in favore degli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, specificando una soglia massima di indicatore I.S.E.E. per l’ammissione alle agevolazioni pari a “9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”;

CONSIDERATO che il citato Decreto ha disposto che l’agevolazione sia pari a “una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente”;

EVIDENZIATO che la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata agevolazione sarà garantita tramite l’applicazione di una componente perequativa di Euro 6,00 all’uopo determinata e statuita dalla stessa ARERA e applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, per alimentare non già i costi di cui al Piano Finanziario di ciascun Ente ma bensì “*un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali*”, istituita e aggiornata dall’Autorità con propri provvedimenti, e nella disponibilità di ARERA, cui il Governo con il D.P.C.M. citato ha fatto carico di dare copertura a livello nazionale alle disposte agevolazioni sul pagamento della TARI;

EVIDENZIATO che in conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l’articolo 4 del predetto d.P.C.M. dispone che l’agevolazione sia automaticamente riconosciuta agli utenti domestici in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 2;

EVIDENZIATO che è fatto carico all’ARERA ai fini della corretta individuazione della platea dei beneficiari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di definire le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), gestito da ANCI, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell’INPS;

RICHIAMATA la deliberazione 263/2023/E/rif con la quale l’ARERA ha disposto l’implementazione dell’Anagrafica territoriale del servizio di gestione rifiuti urbani (ATRIF), anche ai fini dell’applicazione dei sistemi perequativi e del bonus sociale rifiuti destinato agli utenti domestici economicamente svantaggiati, contenente le informazioni relative agli Enti territorialmente competenti (ETC), nonché ai gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti che operano in ciascun comune del territorio nazionale;

CONSIDERATO che con la deliberazione 386/2023/R/rif l’Autorità ha introdotto i sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani; più in dettaglio, sono previste due componenti perequative a carico della generalità delle utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti urbani: la componente UR1,a, a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a

seguito di provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi; tali componenti possono essere aggiornate annualmente in coerenza con le necessità di gettito dei Conti perequativi;

EVIDENZIATO che con la precedente deliberazione ARERA 386/2023/R/rif sono stati istituiti i Conti presso CSEA e disciplinate le relative modalità di gestione, nonché lo scambio dati necessari alla gestione dei flussi finanziari fra i gestori e la CSEA con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza e la previsione che nei documenti di riscossione sia fornita separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative con l'indicazione distinta (dalla tariffa TARI) degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite;

PRESO ATTO del contestuale avvio da parte di ARERA di un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal richiamato d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, nell'ambito del quale, anche tenuto conto delle misure di tutela adottate dall'Autorità a favore dei clienti ovvero utenti in condizione di disagio economico, o disagio fisico negli altri settori regolati e delle modalità di copertura dei relativi oneri:

- definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti;
- dare mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, al fine di avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAt, di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;
- disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;
- avviare le necessarie interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di trasmissione dei flussi informativi rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento e monitoraggio dell'agevolazione;

RITENUTO pertanto che nelle more della comunicazione della definizione di tale iter da parte di ARERA ogni autonomo provvedimento da parte del Comune sarebbe viziato da difetto di istruttoria e sarebbe privo della necessaria copertura normativa e finanziaria e che ci si debba limitare alla mera applicazione di quanto statuito da ARERA;

PRESO ATTO che ARERA con la citata Deliberazione 1 aprile 2025 133/2025/R/RIF ritiene *“ OPPORTUNO (...) istituire un'apposita componente perequativa UR3,a,, espressa in euro/utenza, e il relativo Conto UR3,a destinati alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24; prevedere che la differenziazione della medesima componente UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche sia oggetto di successivi provvedimenti con i quali potranno essere anche valutati ulteriori affinamenti; - prevedere che per il 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale rifiuti, CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale; prevedere che la componente*

UR3,a sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti; prevedere che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti debbano, in relazione alle partite relative al bonus sociale rifiuti, determinare l'importo che deve essere comunicato e poi versato o ricevuto da CSEA, secondo le modalità e le tempistiche previste nell'articolo 6 dell'Allegato alla deliberazione 386/2023/R/RIF.

PRESO ATTO che il detto art.6 prevede che Articolo 6 rubricato "Comunicazione e versamenti a/da CSEA" prevede che:

- Entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative, nonché degli importi di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente;

Entro il 15 marzo dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) CSEA gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi);

- Entro il 31 maggio dell'anno "a+1" il soggetto di cui al comma 5.3 riceve da CSEA gli importi *CSM,a* di competenza;

- Il versamento da parte di CSEA ai soggetti beneficiari degli importi di cui ai precedenti commi 6.3 e 6.4 è subordinato alle seguenti condizioni:

- iscrizione dei beneficiari alle anagrafiche dell'Autorità e della CSEA e rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi;

- regolarità del gestore nei versamenti a CSEA dei contributi a favore del sistema ove di competenza; in caso contrario, sono sospese tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza e adeguamenti degli stessi all'inflazione;

- in caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;

- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni. Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni;

EVIDENZIATO inoltre che ARERA a fronte delle nuove disposizioni ha ritenuto per l'anno 2025 di lasciare maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale, con la possibilità per i medesimi gestori di agire in deroga alle disposizioni di cui al comma 26.2 del TQRIF per determinare le scadenze e le modalità di pagamento;

EVIDENZIATO che il termine per la conclusione delle attività istruttorie di cui alla citata Deliberazione del 1 aprile 2025 viene fissato da ARERA nella data del 31 dicembre 2025;

PRESO ATTO che al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ARERA con proprio provvedimento ha istituito "*la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.*" determinandone l'importo in 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dalla stessa Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."

ed ha inoltre istituito a livello nazionale “ *il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti*”;

CONSIDERATO che ad oggi le modalità operative tecniche per l'applicazione del Bonus previsto dal D.P.C.M. 24/2025 non sono ancora state definite;

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse in data 8 aprile 2025 da IFEL – ANCI con un documento che evidenzia come l'intervento di ARERA effettuato con la delibera 133/2025 non permetta di valutare il complesso dell'applicazione della misura agevolativa oggetto del DPCM n. 24 del 2025 e che ribadisce l'assoluta contrarietà all'applicazione delle quote perequative in ragione della TARI fatturata, anziché della TARI effettivamente riscossa. Tale orientamento espresso da ARERA in precedenti occasioni, produce una grave perdita di fiducia nel sistema regolatorio da parte dei Comuni, che risulterebbero gravati da un onere patrimoniale imposto al di fuori di qualsiasi normativa primaria di riferimento;

RITENUTO necessario, al fine di consentire l'invio dei documenti informativi per il pagamento della TARI 2025 e di garantire ai contribuenti la corretta applicazione del bonus TARI, non appena rese note le modalità applicative dello stesso, di procedere all'invio dei documenti informativi, in acconto nella misura del 75% delle tariffe definite con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2025, dando espressa e distinta evidenza negli avvisi come richiesto da ARERA della neo istituita componente sociale perequativa a carico della generalità degli utenti;

RISERVATO a successivo provvedimento la eventuale variazione di bilancio in entrata e in uscita per consentire il successivo trasferimento entro il 15 marzo dell'anno 2026 (“a+1”) in favore del conto nazionale CSEA;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

ACQUISITI i parere di regolarità tecnica e contabile ex art.49 TUEL;

Con voti unanimi a favore espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse, i riferimenti e le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono le motivazioni della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** pertanto dell' avvio da parte di ARERA di un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal richiamato D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, nell'ambito del quale, anche tenuto conto delle misure di tutela adottate dall'Autorità a favore dei clienti ovvero utenti in condizione di disagio economico, o disagio fisico negli altri settori regolati e delle modalità di copertura dei relativi oneri si procederà da parte della stessa Autorità a:
 - definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti;
 - dare mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, al fine di avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAt, di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
 - prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;

- disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
 - definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;
 - avviare le necessarie interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di trasmissione dei flussi informativi rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento e monitoraggio dell'agevolazione;
3. **DI DARE ATTO** di quanto disposto per tutto il territorio nazionale dalla citata Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 133/2025/r/rif avente ad oggetto l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24;
 4. **DI PRENDERE ATTO** pertanto, sulla base della lettura ed interpretazione sistematica delle norme di legge e dei provvedimenti ARERA, che:
 - che è riconosciuto a livello nazionale il beneficio disposto dal D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24 in favore degli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, specificando una soglia massima di indicatore I.S.E.E. per l'ammissione alle agevolazioni pari a *"9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico"*;
 - la detta agevolazione è riconosciuta su tutto il territorio nazionale in misura pari a *"una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente"*;
 - la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione è garantita tramite l'applicazione per tutti gli utenti del servizio di una componente perequativa di Euro 6,00 all'uopo determinata e istituita dalla stessa ARERA, per alimentare non già i costi di cui al Piano Finanziario di ciascun Ente ma bensì *"un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali"*, istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti, e nella disponibilità di ARERA, cui il Governo con il D.P.C.M. citato ha fatto carico di dare copertura a livello nazionale alle disposte agevolazioni sul pagamento della TARI;
 5. **DI PRENDERE ATTO** che in conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l'articolo 4 del predetto d.P.C.M. dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del citato D.P.C.M.;
 6. **DI DARE ATTO** che le modalità operative tecniche per l'applicazione del Bonus previsto dal D.P.C.M. 24/2025 non sono ancora state definite e il termine per la conclusione delle attività istruttorie di cui alla citata Deliberazione del 1 aprile 2025 è stato fissato da ARERA nella data del 31 dicembre 2025;;

7. **DI PRENDERE ATTO** che ARERA a fronte delle nuove disposizioni ha ritenuto per l'anno 2025 di lasciare maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale, con la possibilità per i medesimi gestori di agire in deroga alle disposizioni di cui al comma 26.2 del TQRIF per determinare le scadenze di pagamento;
8. **DI PREVEDERE**, al fine di consentire da una parte il tempestivo invio dei documenti informativi per il pagamento della TARI 2025 e dall'altra di garantire ai contribuenti che ne hanno diritto la corretta applicazione del bonus TARI per il 2025, non appena rese note le modalità applicative dello stesso, di procedere all'invio dei documenti informativi in acconto nella misura del 75% delle tariffe definite con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2025, dando contestuale, espressa e distinta evidenza negli avvisi di pagamento, come richiesto da ARERA, della neo istituita componente sociale perequativa di sei euro a carico della generalità degli utenti;
9. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Finanziario gli eventuali atti conseguenziali per l'applicazione del presente deliberato e di quanto disposto da ARERA;
10. **DI RISERVARSI** con successivo provvedimento la eventuale variazione di bilancio in entrata e in uscita per consentire il successivo trasferimento entro il 15 marzo dell'anno 2026 ("a+1") in favore del conto nazionale CSEA che gestirà l'erogazione dei bonus;

E con successiva votazione unanime a favore espressa n forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE stante l'urgenza la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica***

Data: 20-05-2025

Il Responsabile del Settore finanziario

Dott. Romano Antonio

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile***

Data: 20-05-2025

Il Responsabile del Settore finanziario

Dott. Romano Antonio

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Dott. Palmieri Beniamino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pagliuca Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della Presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 28-05-2025 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 12-06-2025.

Montemarano li, 28-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pagliuca Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

☐ il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Dec.Leg.vo 267/2000.

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , c.4 del Dec. Leg.vo 267/2000.

Montemarano, li 28-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pagliuca Michele